



unitelsardegna

Consorzio Interuniversitario
per l'Università Telematica della Sardegna

Consorzio Interuniversitario per l'Università telematica della Sardegna
Unitelsardegna

**REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**

(approvato dal Consiglio Direttivo del 18 ottobre 2005,
ai sensi dell'art. 16 dello Statuto)

CONSORZIO UNITELSARDEGNA

Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna

Sede legale: Via Università, 40 – 09124 Cagliari

Sede amministrativa: Via San Giorgio, 12 - Edificio 5 – 09124 Cagliari

Tel: 070 680194 - Fax: 070 640 5918 - mail: amministrazione@unitelsardegna.it - sito www.unitelsardegna.it

Registro Imprese di Cagliari n. 02980730929 - REA n.0239397

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Finalità

Articolo 3 Competenze dei soggetti preposti all'amministrazione, finanza e contabilità

TITOLO II

PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 4 Esercizio finanziario e bilancio di previsione

Articolo 5 Variazioni al programma di gestione economico - finanziaria

Articolo 6 Flussi finanziari

Articolo 7 Fondo di riserva

Articolo 8 Gestione contabile

Articolo 9 Bilancio consuntivo d'esercizio

Articolo 10 Fondo economale

TITOLO III

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Articolo 11 Attività contrattuale e acquisto di beni e servizi

TITOLO IV

SISTEMA DI CONTROLLI

Articolo 12 Collegio dei Revisori dei conti: composizione e funzionamento

Articolo 13 Competenze

Articolo 14 Durata dell'incarico e cause di cessazione

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 Norme finali e transitorie

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (di seguito denominato "Regolamento") del Consorzio Interuniversitario per l'Università telematica della Sardegna - Unitelsardegna (di seguito denominato "Consorzio"), costituito il 19 aprile 2005, stabilisce i principi relativi all'amministrazione, alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile
2. Il Regolamento disciplina, altresì, le procedure di formazione delle scritture e dei documenti contabili: il bilancio di previsione ovvero il programma di gestione economico - finanziaria, il bilancio consuntivo d'esercizio ovvero il quadro generale riassuntivo della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria. Il Regolamento disciplina, infine, il sistema delle correlate responsabilità.
3. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
 - a) "Consorzio": il Consorzio Interuniversitario per l'Università telematica della Sardegna – "Unitelsardegna";
 - b) "Consiglio Direttivo": l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale che determina l'indirizzo generale di sviluppo del Consorzio, nonché delibera, su linee di indirizzo, proposte e pareri delle Università consorziate, in ordine alla pianificazione e programmazione delle attività didattiche e di ricerca e delle risorse necessarie, con le modalità e le competenze previste nello Statuto;
 - c) "Presidente del Consorzio": il rappresentante legale del Consorzio che garantisce l'adempimento delle finalità istituzionali e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, con le modalità e le competenze previste nello Statuto;
 - d) "Direttore del Consorzio": il Dirigente che sovrintende alla Struttura amministrativa e con i propri collaboratori assicura la realizzazione delle attività di servizio e delle finalità istituzionali del Consorzio; altresì, sovrintende alla regolarità della gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e fiscale del Consorzio;

Articolo 2

Finalità

1. Il Regolamento viene adottato per consentire la realizzazione delle attività e delle finalità istituzionali del Consorzio, nel rispetto dei principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dall'ordinamento.
2. Il Regolamento si informa, inoltre, ai seguenti principi:
 - a) annualità, unità, universalità, integrità dei bilanci ed equilibrio finanziario;
 - b) tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale; è vietata ogni gestione fuori bilancio;
 - c) il totale delle entrate deve finanziare indistintamente il totale delle uscite;
 - d) circolarità del processo finanziario-contabile (programmazione, gestione, monitoraggio, consuntivazione, controllo, valutazione ed eventuale revisione della programmazione);
 - e) controllo e valutazione dei risultati gestionali conseguiti dalla Struttura amministrativa in correlazione agli obiettivi programmatici definiti;
 - f) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei contraenti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo 3

Competenze dei soggetti preposti all'amministrazione, finanza e contabilità

1. In armonia con l'assetto normativo e organizzativo del Consorzio e coerentemente con la sua autonomia, il sistema delle responsabilità, relativamente all'assunzione di atti, documenti e provvedimenti inerenti l'amministrazione, la finanza e contabilità è così costituito:

a) dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, per le competenze in materia di pianificazione, programmazione, governo e gestione, nonché, per quanto ad essi espressamente e rispettivamente riservato dallo Statuto o da regolamenti in esso richiamati ovvero da norme;

b) dal Direttore, per le competenze inerenti il riscontro di legittimità sugli atti, documenti e provvedimenti inerenti l'amministrazione, la finanza e la contabilità e il coordinamento della Struttura amministrativa di cui garantisce il funzionamento, in coerenza con le deliberazioni del Consiglio Direttivo; inoltre, al Direttore compete informare, periodicamente o a seguito di specifica richiesta, il Consiglio Direttivo sull'andamento generale della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;

c) dal Responsabile amministrativo, individuato per la regolare tenuta delle scritture e documenti contabili, economico-patrimoniali, finanziari e fiscali ;

d) dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine all'attività di vigilanza e controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale;

TITOLO II PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 4

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. I documenti contabili fondamentali sono: il bilancio di previsione ovvero il programma di gestione economico - finanziario e il bilancio consuntivo d'esercizio ovvero il quadro generale riassuntivo della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria.

3. I documenti contabili sono disponibili presso la sede del Consorzio e, dopo la loro approvazione, sono pubblicati sul sito web del Consorzio.

4. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei seguenti principi:

a) veridicità delle previsioni, sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;

b) correttezza nel rispetto delle norme dell'ordinamento e del presente Regolamento;

c) coerenza fra la previsione e il consuntivo d'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio Direttivo che incida sui flussi di entrata e di uscita.

5. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, assunto il parere del Collegio dei Revisori, approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

6. Il bilancio di previsione e la relazione programmatica che definisce gli obiettivi, per l'anno solare successivo, sono elaborati dal Presidente del Consorzio, con il supporto del Direttore..

7. Il bilancio di previsione è il documento di programmazione economico-finanziaria che esprime il fabbisogno economico, in termini di competenza, e quello finanziario, in termini di cassa, secondo il principio del pareggio economico - finanziario.

8. Il documento di programmazione riporta, sotto forma di previsione economica e finanziaria, gli obiettivi, di cui alla relazione programmatica, definiti per l'anno solare successivo e l'elenco delle attività e dei servizi, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.

9. Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo utile.

10. La relazione del Collegio deve contenere, fra l'altro, valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate e alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto agli obiettivi definiti.

Articolo 5

Variazioni al programma di gestione economico - finanziaria

1. Quando fatti ed eventi, sopravvenuti in corso di esercizio, rendano necessario modificare le iniziali previsioni di entrata o di spesa, il Consiglio Direttivo delibera le conseguenti variazioni del programma di gestione economico - finanziario.

2. Nei casi in cui lo si ritenga necessario o urgente, anche ai fini della speditezza gestionale, le variazioni possono essere disposte con provvedimento motivato del Presidente, da sottoporre al Consiglio per la ratifica, nella prima seduta utile.

Articolo 6

Flussi finanziari

1. I flussi finanziari in entrata indicano le risorse disponibili nel corso dell'esercizio e sono ordinati in base alla fonte di provenienza.

2. I flussi finanziari in uscita sono iscritti sulla base delle relazioni previsionali.

3. Il piano degli investimenti raffigura il fabbisogno delle immobilizzazioni materiali e immateriali previsto per l'esercizio di riferimento.

Articolo 7

Fondo di riserva

1. Nel programma di gestione economico - finanziario è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.

2. Il fondo di riserva è iscritto per un ammontare massimo del tre per cento del totale delle uscite correnti previste.

3. L'utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Amministrativo.

Articolo 8

Gestione contabile

1. Una volta approvato il programma di gestione economico - finanziaria, il Consorzio osserva, durante l'esercizio, le norme previste dall'ordinamento contabile civilistico.

2. In materia di obblighi e modalità di tenuta delle scritture contabili, il Consorzio si conforma alle previsioni normative di cui agli artt. 2214 e segg. del Codice Civile.

Articolo 9

Bilancio consuntivo d'esercizio

1. I risultati della gestione sono dimostrati dal bilancio consuntivo d'esercizio che riproduce la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio e dalla relazione sulla gestione che, elaborata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con il supporto del Direttore Amministrativo, nel rispetto dell'articolo 2428 del Codice Civile, pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi indicati nella relazione programmatica relativa al medesimo anno d'esercizio.

2. Il bilancio consuntivo è composto da: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatti secondo i principi, i criteri e gli schemi di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, peraltro con possibilità di modificazioni e integrazioni delle voci, in ordine alle peculiarità del Consorzio e al relativo piano dei conti adottato. Il bilancio consuntivo dovrà comunque essere redatto in maniera tale da consentire il confronto con il programma di gestione economico - finanziaria.

3. Lo stato patrimoniale deve indicare la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio; il conto economico deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti; la nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 Codice Civile, è un documento illustrativo di natura tecnico – contabile riguardante l'andamento della gestione del Consorzio, nonché ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

4. Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo che dovrà approvarlo entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. La relazione del Collegio dei Revisori deve contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture e i documenti contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

5. Il Consiglio Direttivo potrà disporre dell'eventuale risultato economico positivo solo dopo che ne sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione del bilancio consuntivo.

6. L'eventuale risultato economico negativo dovrà essere assorbito all'atto della formulazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo a quello in cui è stato approvato il consuntivo in perdita.

Articolo 10

Fondo economale

1. Il Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio di previsione, può deliberare la costituzione di un fondo economale da utilizzare per il pagamento di:

- a) minute spese d'ufficio, piccole riparazioni e manutenzioni, bolli e spese postali;
- b) acquisto di pubblicazioni e/o materiale assimilabile, il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente;
- c) anticipi, con particolare riferimento alle spese di missione del personale;
- d) anticipi relativi a spese di missione, compensi e oneri connessi per conferenze e seminari a soggetti esterni;
- e) spese connesse al funzionamento degli organi del Consorzio;

2. Il Direttore individua il responsabile del fondo economale.

3. I pagamenti e i reintegri sono annotati su apposito registro numerato.

4. Le modalità di gestione del fondo economale possono essere disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO III ATTIVITA' CONTRATTUALE

Articolo 11

Attività contrattuale e acquisto di beni e servizi

1. Il Consorzio per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali ovvero per lo svolgimento di attività di supporto e/o integrative alle proprie finalità ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. L'acquisto di beni e servizi avviene in base al principio di economicità e secondo la suddivisione delle risorse finanziarie indicate nel programma di gestione economico-finanziaria.

TITOLO IV SISTEMA DI CONTROLLI

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei conti: composizione e funzionamento

1. Conformemente a quanto previsto dalle norme dell'ordinamento e dall'articolo 11 dello Statuto è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, organo collegiale.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico.
Nel corso del loro incarico i componenti del Collegio non possono intrattenere rapporti di prestazioni professionali con il Consorzio.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i membri individuati, il Presidente.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
5. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale, a cura del Segretario. Il verbale, approvato seduta stante o nella seduta successiva, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono trascritti sul libro dei verbali del Collegio, tenuto a cura del Presidente del Collegio medesimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 2421 Codice Civile.
6. I doveri e le responsabilità dei Revisori dei Conti, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2403, 2407 e 2409 del Codice Civile.
7. Il Consiglio Direttivo può deliberare per i componenti il Collegio, oltre all'indennità di carica, un gettone di presenza per ogni seduta, oltre a eventuali rimborsi delle spese di missione documentate e sostenute in ragione dell'incarico.
8. Il Consorzio assicura al Collegio i mezzi e le risorse necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 13 Competenze

1. Il Collegio dei Revisori, in particolare, ha le seguenti competenze:
 - a) attività di valutazione in ordine ai bilanci di previsione e consuntivo espressa in apposite relazioni che dovranno attestare l'attendibilità delle entrate e la congruità e coerenza delle uscite previste rispetto agli obiettivi definiti, nonché la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture e i documenti contabili;
 - b) attività di vigilanza e controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché in ordine agli adempimenti fiscali, attraverso la formulazione di rilievi, considerazioni e proposte tendenti a migliorare i livelli di efficienza ed economicità nella gestione;
 - c) attività di periodica verifica di cassa;

d) il Collegio esprime, infine, il proprio parere quando fatti ed eventi, sopravvenuti in corso di esercizio, rendano necessario modificare le iniziali previsioni di entrata o di spesa.

Articolo 14

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, a decorrere dalla data della delibera, e fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Ove si proceda alla sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
3. Il Revisore è revocabile solo per gravi inadempienze.
4. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo pari ad un anno.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo alla sua emanazione.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento è derogabile la previsione di cui all'Articolo 5, in materia di tempi di approvazione del bilancio di previsione.
4. Le funzioni di cui all'art. 3 (responsabile amministrativo) e all'art. 11 (responsabile fondo economale) sono esercitate dal Direttore del Consorzio fino alla nomina dei rispettivi responsabili.